



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 25/10/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 24 settembre 2012, n. 201

Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Piano Particolareggiato maglia Sottozona A2 - via Thaon de Revel, via Enrico Fermi, via Martiri Kindù nel Comune di Sannicandro di Bari (BA).

L'anno 2012 addì 24 del mese di Settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSA

Con nota prot. n. 5323 del 19/04/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3352 del 24/04/2012, il Comune di Sannicandro di Bari presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, con allegata la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale Preliminare, sia in formato cartaceo (in duplice copia) che su supporto informatico (CD-ROM);
- su solo supporto informatico (CD-ROM), contenuti nella cartella "PPCS A2 De Revel - Fermi - Kindu", insieme con il Rapporto Preliminare Ambientale (RAP) e il file di trasmissione del RAP:
 - Tav. 1 - Maglia di intervento su base catastale;
 - Tav. 2 - Maglia di intervento con individuazione dei fabbricati per il calcolo delle volumetrie, su base aerofotogrammetrica;
 - Tav. 3 - Maglia di intervento su base di P.R.G.;
 - Tav. 4 - Maglia di intervento con urbanizzazioni;
 - Tav. 5 - Delimitazione e planimetria dei lotti edificabili.

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 3973 del 18/05/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia: Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; Servizio Urbanistica; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia;
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti; Servizio Urbanistica Espropriazioni;
- Azienda Sanitaria Locale di Bari;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Con nota prot. n. 6778 del 04/06/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4633 del 13/06/2012, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del rapporto ambientale preliminare risulta che l'area non è interessata da alcun vincolo PAI";

Con nota prot. n. 111902 del 27/06/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5675 del 13/07/2012, la Provincia di Bari - Servizio Territorio, Viabilità, Trasporti, Urbanistica ed Espropriazioni - Sez. Urbanistica, precisava che "allo stato, non si rilevano profili di competenza di questo Servizio in merito alle questioni trattate";

Con nota prot. n. A00_0753546 del 01/08/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6390 del 06/08/2012, il Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Attuazione e Gestione della Regione Puglia, comunicava che "dalla verifica condotta, l'area di progetto è compresa tra i fogli catastali n.177 ("Bari") e n.189 ("Altamura"), non soggetti a vincoli del Piano di Tutela della Acque della Regione Puglia (PTA)" ed evidenziava alcune carenze del RAP relativamente agli ambiti di propria competenza.

Con nota prot. n. 10537, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n.7539 del 20/09/2012, il Comune di Sannicandro di Bari - Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni, riscontrava la nota prot. n.AOO_0753546 del 01/08/2012 del Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Attuazione e Gestione della Regione Puglia, fornendo chiarimenti ed integrazioni in merito a quanto evidenziato nella medesima nota.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Sannicandro di Bari;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'Autorità competente all'approvazione è il Comune di Sannicandro di Bari;

espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Particolareggiato - maglia della Sottozona A2 del P.R.G. di Sannicandro di Bari, racchiusa tra via Thaon de Revel, via Enrico Fermi, via Martiri Kindù nel Comune di Sannicandro di Bari, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Oggetto del presente provvedimento è il solo Piano Particolareggiato relativo alla zona urbana del comune di Sannicandro di Bari tipizzata, ex PRG vigente nel comune, quale "sottozona A2 di espansione storica: tessuti urbani consolidati", racchiusa tra via Thaon de Revel, via Enrico Fermi, via Martiri Kindù, così come trasmesso dal Comune di Sannicandro di Bari con propria nota 5323 del 19/04/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3352 del 24/04/2012.

L'obiettivo del piano è (pag.15 del RAP) "la previsione e la regolamentazione degli interventi di manutenzione ordinari e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia anche integrale (con demolizione e ricostruzione, come previsto dall'art. 3 comma d del D.P.R. 380/2001), di nuova edificazione della aree libere secondo i limiti di densità edilizia rivenienti dagli studi effettuati" da

attuare nella sottozona A2 del comune di Sannicandro di Bari, definita ai sensi del PRGC quale “parte della città compatta e consolidata, costruita fra la fine dell’ottocento e la prima metà del novecento, che si caratterizzano per la funzione di mediazione dell’identità cittadina tra nucleo antico e città recente”. Il Piano (pag. 9 del RAP) “assume come ambito di riferimento in particolare la maglia ubicata a sud - ovest del nucleo antico, delimitata dalle vie Thaon de Revel, Enrico Fermi e Martiri di Kindù”.

Nel RAP, a pag.16, si legge che “Il Piano prevede, oltre alla possibilità di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e altezza delle unità prive di interesse storico o architettonico, la possibilità di ampliamento sulle aree con residua suscettività edificatoria e di nuova edificazione sulle aree libere identificate con le particelle 1941 e 2219, nel rispetto degli indici e dei parametri urbanistici disciplinati dalle Norme Tecniche. Sulle aree edificate corrispondenti alle particelle 942, 1683 e 2059, in particolare, si prevede l’intervento di demolizione e ricostruzione conservando la volumetria esistente nel rispetto delle NTA e del D.P.R. 380/2001”.

Il Piano è attuativo del vigente PRG, strumento non valutato dal punto di vista ambientale.

Si riporta di seguito la caratterizzazione del Piano, così come rappresentato e riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale (pag.9 e succ.):

- la superficie territoriale della sottozona A2 è pari a 61.920 mq; la superficie catastale complessiva dell’area, al netto delle strade, è pari a 7.766,82 mq;
- l’ambito presenta un tessuto edilizio molto denso, nel quale mancano quasi del tutto superfici libere o giardini e quelle esistenti versano in stato di abbandono e degrado;
- pur trattandosi di un ambito edificato di impianto ottocentesco, non è stato possibile individuare nello stesso “aree ed edifici da considerare di prevalente interesse storico”, in applicazione dell’art. 30 delle NTA del PRG, per i quali prescrivere l’adozione di particolari misure di tutela e conservazione; l’aspetto attuale dell’edificato risulta connotato dalla commistione di elementi di configurazione storica e recente che nel complesso ne determinano il carattere più simile ad una zona di completamento urbano, che di tutela storico - ambientale;
- la lettura dei caratteri distintivi dell’edificato non ha evidenziato la presenza di aree e di edifici di particolare pregio sotto il profilo architettonico o storico-culturale o vincolati ai sensi del D.Lgs.42/2004, sebbene sia riconoscibile un ridotto numero di edifici, prospicienti Piazza V. Veneto ed il primo tratto di Via Martiri di Kindù, che hanno mantenuto prevalentemente integra la configurazione architettonica originaria visibile in facciata. Per tali edifici è prevista l’adozione di prescrizioni operative aggiuntive da applicare agli interventi edilizi, volte a favorire il mantenimento dell’unitarietà dei caratteri formali del contesto di inserimento, disciplinate dall’art.6 delle N.T.A. Del Piano Particolareggiato;
- l’indice di fabbricabilità fondiaria è di 4,77 mc/mq; il rapporto di copertura è pari a max 65% della superficie netta; l’altezza massima degli edifici è pari alla media delle altezze esistenti, computate senza tener conto delle nuove costruzioni in contrasto con l’ambiente, ovvero in allineamento con gli edifici adiacenti; la distanza dai confini è pari a min. 5m, ad eccezione dei box auto, che potranno edificarsi sui confini del lotto, compatibilmente con il rispetto delle distanze dagli altri fabbricati e purché l’altezza interna non superi i 2,20m; distanza tra fabbricati non inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti o per le nuove costruzioni min.10m; parcheggi privati per le nuove costruzioni superficie pari a 1mq/10mc;
- è stata sviluppata una proposta di schema planimetrico relativo all’intervento di ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione da attuare sulle particelle 942, 1683, 2059 e 2219, elaborato tenendo conto degli indici e parametri urbanistici previsti dalle Norme Tecniche. L’intervento prevede, tra ricostruzione del volume del fabbricato esistente da demolire (pari a circa 2.365 mc) e volume riveniente dalla possibilità di nuova edificazione sulla particella 2219, una volumetria complessiva pari circa a 2.675 mc, di poco superiore alla volumetria esistente;
- le destinazioni d’uso ammesse dal Piano nelle parti fuori terra degli edifici sono, oltre alla funzione residenziale, le funzioni di servizio connesse alla residenza previste dal PRG, ritenute compatibili con le zone di interesse storico-ambientale, nella misura massima pari al 20% del volume edificabile ammesso;

- la maglia di riferimento del Piano risulta già servita dalle reti tecnologiche di distribuzione dei sottoservizi (idrica, fognante, elettrica, telefonica, gas metano, pubblica illuminazione), per le quali si prevedono interventi di adeguamento e/o potenziamento da effettuarsi da parte dell'Amministrazione Comunale e degli Enti Gestori dei servizi che esulano dalla attività di pianificazione svolta. Eventuali nuove opere di urbanizzazione a servizio delle nuove edificazioni saranno realizzate dai privati interessati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune;
- le attrezzature di servizio per le zone A1 e A2 sono state dimensionate e individuate dal Piano Particolareggiato dei Servizi nelle zone interne, ove possibile e nelle aree contigue alla zona A2, già destinate dal PRG a verde attrezzato e parcheggi pubblici, pertanto gli standard urbanistici non sono stati oggetto di ulteriori verifiche nella elaborazione del Piano Particolareggiato. Alcune delle suddette aree a servizi sono state oggetto di ridimensionamento per effetto della Variante al PPS per l'adeguamento alle sentenze del TAR sul PRGC, approvata con Del. C.C. n. 31 del 31.08.2011. Nessuna delle aree a servizi interessa l'ambito di riferimento del piano;
- per quanto riguarda i piani e programmi, il piano stabilisce un quadro di riferimento per la progettazione esecutiva che attuerà le previsioni della stesso, nel rispetto degli indici urbanistici e delle prescrizioni del PRG, disciplinando gli interventi sulle aree e gli immobili compresi nell'area interessata, fissandone la natura, gli indici e parametri dimensionali, le modalità operative. Pertanto il piano costituisce il quadro di riferimento per i singoli progetti esecutivi delle opere attuati mediante interventi diretti da parte dei proprietari degli immobili interessati. Con particolare riferimento ai piani e programmi di livello comunale e sovraordinati (pag. 42 del RAP), il piano interessa una superficie di minimo intervento compresa nella sottozona A2 e non prevede interventi sulla viabilità, sulle infrastrutture e sulle aree a servizi per la residenza tali da influenzare le pianificazioni in atto sulle maglie limitrofe della stessa zona. Non si conoscono allo stato attuale previsioni progettuali e/o pianificatorie in atto interessanti la sottozona A1 le zone di completamento urbano contermini all'area di intervento, rispetto alle quali il piano possa sviluppare interferenze. Esso risulta coerente con le indicazioni degli strumenti urbanistici e settoriali sovraordinati;
- per ciò che riguarda la promozione dello sviluppo sostenibile, la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, la promozione dello sviluppo sostenibile, nonché l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale;
- in riferimento ai problemi ambientali pertinenti al piano, questi risultano legati principalmente alle operazioni di cantiere e all'esercizio delle normali attività legate alle residenze e alle attività commerciali che potrebbero determinare l'incremento delle pressioni ambientali (consumo di suolo, traffico, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti, incremento dei problemi legati alla sicurezza e alla salute umana, ecc.).

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DEL PIANO

Il Piano Particolareggiato in oggetto interessa la maglia urbana tipizzata "sottozona A2 di espansione storica: tessuti urbani consolidati", ricompresa nella zona omogenea A di cui al vigente P.R.G. del comune di Sannicandro di Bari e delimitata dalle vie Thaon de Revel, Enrico Fermi e Martiri di Kindù, a sud-ovest del nucleo antico. Da quanto riportato nel RAP (pag.13 e pag 12 del RAP) risulta che "l'ambito presenta un tessuto edilizio molto denso condizionato da interventi di trasformazione anche integrale delle strutture edilizie (ristrutturazioni, completamenti, sopraelevazioni e sostituzioni edilizie), che hanno alterato gli originari caratteri tipologici ed architettonici dell'area. Le superfici libere o giardini mancano quasi del tutto e quelle esistenti versano in stato di abbandono e degrado".

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in

uso presso questo Ufficio:

- in riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- risulta ricompresa nei "territori costruiti", così come definiti ai sensi dell'art. 1.03 comma 5 delle NTA del PUTTP Puglia;
- risulta ricompresa nella segnalazione di cui alle "Componenti Culturali Insediative - Città Antica e Città Moderna" e all'interno della segnalazione della Carta dei Beni e relativo buffer di 100m riguardante l'insediamento di età medievale di Sannicandro di Bari, come da perimetrazioni di cui al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). A tal proposito si segnala l'assenza del parere della Soprintendenza in merito all'attuazione del Piano.

- in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

- in riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non è interessata da aree a pericolosità di inondazione, a pericolosità geomorfologica o a rischio, segnalate dal Piano di Bacino/Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia, come anche confermato dalla stessa AdB nella nota prot. n. 6778 del 04/06/2012;

- in riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- non rientra in zone perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque, come anche confermato dal Servizio Tutela delle Acque con nota prot. n. A00_0753546 del 01/08/2012: "dalla verifica condotta, l'area di progetto è compresa tra i fogli catastali n.177 ("Bari") e n. 189 ("Altamura"), non soggetti a vincoli del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.230 del 20/10/2009".

Nella medesima nota si legge:

- "il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente, deve essere preventivamente indicato";
- "il RAP, relativamente al trattamento dei reflui, non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente per il piano particolareggiato in oggetto. Trattandosi di interventi di recupero di edifici o di nuove aree edificabili site nel centro del Comune di Sannicandro è, comunque, inteso che le acque reflue debbano essere obbligatoriamente convogliate nella rete fognaria cittadina esistente";
- relativamente al trattamento delle acque meteoriche, è evidenziato che il RAP "non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente, infatti non fa alcuno riferimento alle aree asfaltate adibite a viabilità, così come per tutte le altre aree edificabili, non è previsto uno smaltimento di acque di prima pioggia. A riguardo vi è l'obbligo di attenersi alla normativa regionale in materia (vd. Linee Guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), nonché del Decreto del Commissario Delegato n.282 del 21.11.2033 e dell'appendice A1 al Piano Direttore Decreto del Commissario Delegato n.191 del 16.06.2002";
- "con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, nel RAP manca un'analisi delle quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento da destinare a standard opportunamente attrezzati e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua".

Con nota prot. n.10537 del 17.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n.7539 del 20/09/2012, il Comune di Sannicandro di Bari - Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni, riscontrava quanto contenuto nella nota prot. n. A00_0753546 del 01/08/2012 del Servizio Tutela delle Acque, dichiarando, tra l'altro quanto di seguito riportato:

- "è stata trascurata la valutazione delle interferenze con l'assetto geomorfologico e idraulico esistente

dal momento che, data l'assenza di condizioni di rischio idraulico e/o geomorfologico nell'area di interesse e considerata la tipologia e l'entità degli interventi previsti, non si prevedono modificazioni dell'assetto esistente. Le modeste attività di escavazione e sbancamento richieste per la realizzazione e/o ristrutturazione dei fabbricati non interferiscono con elementi morfologici di rilievo”;

- “le opere di urbanizzazione primaria già esistono e sono caratterizzate da scavi poco profondi, e quand'anche dovessero essere sostituite, tale intervento verrà effettuato mediante il ripristino delle quote originarie, così come per la viabilità e le aree a parcheggio privato”;
- “data la profondità di attestazione del livello di falda profonda nella zona interessata, si può escludere una interferenza del piano di posa delle opere con la superficie della falda”;
- “per quel che concerne le acque piovane, dato atto che la rete viaria rimane immutata, tali acque giungono per ruscellamento superficiale alle caditoie della vicina via Thaon De Revel, che ne garantiscono l'allontanamento”;
- “l'Amministrazione Comunale ha in corso l'adeguamento dei recapiti finali dell'attuale rete di fognatura bianca dinamica, nell'ambito del quale le acque meteoriche verranno trattate e smaltite secondo le norme nazionali e regionali vigenti”;
- “il piano particolareggiato non prevede zone a standard, essendo un piano per una maglia di centro storico, per cui non si può prevedere alcun fabbisogno idrico per le urbanizzazioni secondarie”;
- “per quanto riguarda l'allontanamento ed il successivo trattamento delle acque reflue, esse saranno obbligatoriamente convogliate nella rete fognaria cittadina esistente, che transita già all'interno del piano”.

Infine, relativamente a sensibilità e criticità ambientali estese all'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista della caratterizzazione sismica, la zona, così come l'intero territorio comunale, risulta a bassa sismicità “Z3” nella classificazione di cui all'O.P.C.M. n. 3274/2003 e alla D.G.R. n. 153/2004 (pag.19 del RAP);

- per ciò che riguarda il clima acustico, a pag. 25 del RAP, si legge: “Il Comune di Sannicandro di Bari è dotato di un Piano di Risanamento Acustico Ambientale intercomunale. A livello generale, non si segnalano nell'ambito oggetto di intervento sorgenti sonore circoscritte correlate alla presenza di attività produttive e gli unici elementi di criticità sotto il profilo acustico possono essere individuati nelle emissioni sonore prodotte dal transito veicolare su via Thaon de Revel. I flussi di traffico, tuttavia, non sono di entità tale da produrre livelli acustici significativi, pertanto si ritiene di poter considerare il clima acustico favorevole ad accogliere le funzioni residenziali oggetto della proposta di intervento”.

- dal punto di vista della qualità dell'aria, a pag. 25 del RAP, si legge: “Relativamente alla qualità dell'aria, l'unica possibile fonte di inquinamento nell'ambito interessato dalla pianificazione attuativa è rappresentata dal traffico veicolare. Secondo la classificazione dei comuni effettuata dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA), il territorio comunale non presenta fattori di sensibilità che possano condizionare le determinazioni di carattere urbanistico, risultando inserito nella Zona D di “mantenimento”, per la quale sono previsti unicamente gli interventi per l'edilizia, solo in una seconda fase e compatibilmente con le risorse disponibili”.

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, dai dati del PTA (programma delle misure - giugno 2009) risulta che il Comune di Sannicandro di Bari afferisce all'impianto di depurazione “Bari est”, avente recapito finale in mare e dimensionato per 500.000 Abitanti Equivalenti (AE) a fronte di un carico generato di 569.289 AE. Nel PTA, nonché nel Piano d'Ambito 2010-2018 dell'ATO Puglia, è comunque previsto l'ampliamento e l'adeguamento di tale impianto;

- dal punto di vista della produzione e dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche e relativi al 2011, il Comune di Sannicandro di Bari risulta caratterizzato da un andamento annuo di produzione rifiuti pressoché costante, con una quantità di R.S.U differenziata pari a 7,59% e indifferenziata pari al 92,41%.

- dal punto di vista della qualità dell'aria e del clima acustico, nel RAP (pag. 25) è dichiarato che

“nell’intorno non sono presenti fonti di rumore rilevanti. L’unica fonte di inquinamento acustico è rappresentata dal traffico veicolare. L’unica possibile fonte di inquinamento atmosferico nell’ambito interessato dalla pianificazione attuativa è rappresentata dal traffico veicolare”.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP sono indicate le potenziali interferenze ambientali correlabili all’attuazione del piano, in fase di cantiere e di esercizio, suddivise per componenti interessate. In particolare a pag. 37 e 38 è riportata una tabella qualitativa di valutazione degli impatti potenziali attesi, sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio, rispetto ai quali valutare le risposte previste dal Piano per ognuna delle criticità individuate come significative ai fini delle interferenze con l’ambiente. Inoltre, all’interno del RAP, è riportato quanto segue:

- in termini generali l’area di intervento non evidenzia sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale, se non quelle riscontrabili in forma generalizzata per l’intero ambito urbano consolidato. Nel complesso il Piano Particolareggiato è connotato da una valenza prevalentemente conservativa e da un approccio orientato a soluzioni migliorative rispetto allo stato di fatto;
- le previsioni di completamento della edificazione sulle aree con residua suscettività edificatoria e di nuova edificazione sulle residue aree libere risultano limitate e rivolte per lo più a saturare situazioni di discontinuità del tessuto esistente, comportando complessivamente un incremento molto contenuto del volume edificato rispetto all’esistente. Di conseguenza possono ritenersi molto modesti gli impatti correlati all’aumento della superficie urbanizzata e del carico insediativo;
- considerata la connotazione storico-ambientale del contesto interessato e la prossimità al centro antico di impianto medievale, un aspetto che merita adeguata valutazione e approfondimento in sede di progettazione dei singoli interventi è rappresentato dall’inserimento ambientale delle nuove opere e dalla contestualizzazione degli interventi di riqualificazione delle parti esterne degli edifici esistenti. Al riguardo è fatto espresso riferimento ai contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato, che prevedono prescrizioni di carattere generale da osservare in particolare negli interventi riguardanti gli edifici nei quali sono state individuate caratteristiche originarie conservate, finalizzate a favorire il mantenimento dell’uniformità formale e materica del contesto;
- per quanto riguarda la fase di realizzazione delle opere, gli impatti possibili sull’ambiente sono riconducibili alle forme tipiche dei cantieri in ambito urbano. Per limitare le interferenze ed il disturbo indotto dall’attuazione del Piano, le possibili misure di mitigazione da adottarsi sono:
 - un’adeguata scelta di programmazione oraria e settimanale degli spostamenti e della movimentazione dei mezzi di cantiere, in funzione dei regimi attuali del traffico locale;
 - l’innaffiatura periodica delle aree di cantiere, la pulizia e il lavaggio delle strade per la rimozione di polveri e inquinanti;
 - l’obbligo di utilizzo di silenziatori per le attrezzature di cantiere.

Per ciò che riguarda i consumi energetici ed idrici, nel RAP si fa riferimento al Capo 21 del Regolamento Edilizio vigente nel comune di Sannicandro di Bari, le cui disposizioni riguardano in particolare le condizioni di:

- orientamento ed esposizione degli edifici;
- ombreggiamento estivo;
- riduzione dell’effetto di surriscaldamento estivo delle superfici;
- miglioramento dell’efficienza energetica dell’involucro e degli impianti ad esso asserviti;
- contenimento del consumo di energia elettrica per l’illuminazione e dell’inquinamento luminoso;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia termica, elettrica e di acqua calda per uso sanitario;
- promozione dell’uso di materiali eco-sostenibili;

- riduzione del consumo di risorsa idrica

Alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano Particolareggiato - maglia della Sottozona A2 del P.R.G. del comune di Sannicandro di Bari, racchiusa tra via Thaon de Revel, via Enrico Fermi, via Martiri Kindù nel Comune di Sannicandro di Bari, non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del piano/programma:

- siano rispettate le indicazioni fornite dal Servizio Regionale di Tutela della Acque con nota prot. n. A00_0753546 del 01/08/2012;

- si acquisisca il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia in merito al piano in oggetto;

- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno della sottozona al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata);

- si favorisca la mobilità lenta (ciclabile e pedonale) per gli spostamenti all'interno dell'area di intervento e verso il centro urbano (es. prevedere percorsi pedonali, ciclabili o promiscui pedonali/ciclabili, attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità);

- si garantisca la sicurezza dell'edificato storico non direttamente coinvolto dagli interventi di ristrutturazione previsti e/o nuova edificazione previsti dal Piano;

- relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;

- nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo siano messi in atto accorgimenti tecnici tali da limitare l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici siano dotate di sistemi idonei atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;

- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento di rifiuti presso il cantiere di demolizione;

- nelle fasi costruttive siano adottate soluzioni (quali ad esempio isole ecologiche) finalizzate al miglioramento dell'attuazione della raccolta differenziata e delle operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;

- si preveda, ove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;

- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in ogni caso si garantisca l'applicazione del T.U. ambientale in materia di rifiuti;

- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione siano volti alla gestione degli aspetti più critici, quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che necessitano della predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- qualora la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o interferenza con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di

tutela di riferimento presenti nel piano di Tutela delle Acque;

- si integrino il Rapporto Ambientale Preliminare e gli elaborati di Piano con quanto evidenziato nelle note e nei pareri di cui ai punti precedenti;
- in fase di predisposizione della documentazione da sottoporre alla definitiva approvazione, si integri il Rapporto Preliminare Ambientale negli elaborati di Piano.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato I alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si favorisca il miglioramento del sistema di drenaggio urbano, con azioni volte all'adeguamento, potenziamento, monitoraggio e controllo della rete di collettamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni dei piani di gestione e salvaguardia del suolo e sottosuolo;
- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti nel centro abitato (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);
- si dia attuazione ad azioni volte al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti e si promuova una più corretta gestione dei rifiuti ((prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) per la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS del solo Piano Particolareggiato della maglia della sottozona A2 del P.R.G. del comune di Sannicandro di Bari, racchiusa tra via Thaon de Revel, via Enrico Fermi, via Martiri Kindù - Via Tahon, nel Comune di Sannicandro di Bari;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS al Dott. Giuseppe Pastore

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di escludere il Piano Particolareggiato della maglia della sottozona A2 del P.R.G. del Comune di Sannicandro di Bari, racchiusa tra via Thaon de Revel, via Enrico Fermi, via Martiri Kindù, nel Comune di Sannicandro di Bari, dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Sannicandro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica, e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato

Regionale alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il funzionario dell'Ufficio

Ing. L. Tornese

Il Dirigente ad Interim dell'Ufficio

Dott. G. Pastore

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing A. Antonicelli
